



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRENSIVO
“M. GRAZIA CUTULI”

LA VALUTAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62

Prof.ssa Giovanna Scicchitano

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

Da quanto riportato nel Decreto n. 62, la scuola ha il compito di definire:

- I giudizi sintetici
- Le competenze di cittadinanza
- Le iniziative organizzate per la valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni anche con il coinvolgimento delle famiglie

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

- Sono oggetto di **valutazione** le attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**»
- **La valutazione del comportamento** viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa **si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza** e deve avere come punti di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche.

Art. 3

Ammissione alla classe successiva

Nella scuola primaria

- L' ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nella scuola secondaria di primo grado

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Art. 4

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della **scuola primaria**

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti:

- in italiano e matematica nella classe seconda della scuola primaria
- in italiano, matematica e inglese nella classe quinta della scuola primaria.



Art. 5


Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore** annuale

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della **scuola secondaria di primo grado**

L'INVALSI effettua, nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.



Le prove non fanno più parte dell'esame di Stato, si svolgono entro il mese di aprile, non influiscono sul voto finale e la relativa partecipazione rappresenta solo requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Art. 8


Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

- **Tra le competenze, si valutano anche quelle di Cittadinanza e Costituzione.**
- **Il voto finale in decimi scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.** Esempio: alunno ammesso con 8; valutazione prova italiano 6, di matematica 7, di lingue 6 e 7 nel colloquio. Il voto finale sarà: media tra 8 (voto di ammissione) e media tra 6, 7, 6, 7 (voti delle prove) = media tra 8 (voto di ammissione) e 6,50 (media voti delle prove) = $14,50:2 = 7,25 = 7$.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

- **L'allineamento della stessa alle otto competenze chiave definite a livello europeo;**
- **L'eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più discipline del curricolo obbligatorio, per superare rigide corrispondenze tra competenze e singole discipline, favorendo l'integrazione delle diverse esperienze di apprendimento;**





La semplificazione del linguaggio con cui sono descritte le competenze, per agevolarne la migliore comprensione soprattutto da parte dei genitori, primi destinatari della comunicazione.

Art. 10


Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

A partire dall'anno scolastico 2017/18 le prove nazionali vengono escluse dall'Esame di Stato e collocate nel corso del mese di aprile del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e saranno caratterizzate da due novità rilevanti:

- 
- **La somministrazione via computer, che sostituisce quella cartacea, con prevedibili problematiche di vario tipo nell'applicazione concreta;**
 - **L'aggiunta della prova di lingua inglese in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.**



La partecipazione alle prove nazionali, peraltro, rappresenta una condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di Stato e i risultati delle stesse vengono indicati in forma descrittiva nel modello di certificazione delle competenze di cui all'art. 9.



Un'altra importante innovazione riguarda l'Esame di Stato che viene semplificato attraverso la fusione delle prove scritte di lingua straniera in una unica, in modo tale che si riducano a cinque le componenti che definiscono l'esito conclusivo:

- Voto di ammissione;
- Prova scritta di Italiano;
- Prova scritta logico-matematica;
- Prova scritta sulle lingue straniere;
- Colloquio orale.



Art. 11

**Valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento**



QUINDI

Si valuta

- l'apprendimento
- gli aspetti del comportamento.

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione i seguenti indicatori:

1. *partecipazione e impegno;*
2. *Cittadinanza e Costituzione* intesa come: rispetto dell'ambiente scolastico – rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone e della multiculturalità – rispetto delle consegne – rispetto dei ruoli – rispetto delle regole nei diversi contesti di vita – conoscenza dei diritti e doveri fondamentali
3. *frequenza.*



Per rendere la valutazione più utile ed efficace è necessaria :

- la valutazione diagnostica o iniziale
- la valutazione formativa o intermedia (quadrimestrale)
- la valutazione sommativa o finale
- la valutazione orientativa (ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità)

Tempi e strumenti di verifica

Il Collegio dei docenti ha stabilito nell'arco dell'anno quattro verifiche strutturate e predisposte per classi parallele delle quali verranno condivisi i criteri di valutazione dai docenti interessati.

Le materie per cui sono previste tali verifiche sono:
lingua italiana, lingua inglese e matematica.

Tali verifiche per classi parallele si svolgeranno quindi in quattro tempi:

1. Test d'ingresso per le classi prime della scuola secondaria di primo grado (mese di settembre)
2. Verifica iniziale per classi parallele (mese di ottobre)
3. Verifica intermedia per classi parallele (mese di gennaio/febbraio)
4. Verifica finale per classi parallele (mese di maggio)